SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88G0178

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 383 a 387 relativi alla scuola di specializzazione in parassitologia medica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in «parassitologia medica»

Art. 383. — È istituita la scuola di specializzazione in parassitologia medica presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di:

a) incrementare lo sviluppo degli studi medici connessi alla parassitologia;

b) fornire adeguata e specifica preparazione ai medici che intendano dedicarsi a questa particolare branca della medicina, conferendo ad essi il diploma di specialista in parassitologia medica;

c) fornire adeguata e specifica preparazione a' biologi, naturalisti e medici veterinari che intendono dedicarsi alla parassitologia medica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «parassitologia medica» e di specialista in «parassitologia medica ad indirizzo biologico» e in «parassitologia medica ad indirizzo veterinario».

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 386 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'Università di Messina, la scuola si articola negli indirizzi medico, biologico e veterinario.

Art. 384. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Essendo la scuola a più indirizzi, dopo gli anni comuni I e II, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 385. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia); la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali (corso di laurea in scienze biologiche e naturali); la facoltà di medicina veterinaria (corso di laurea in medicina veterinaria), tutte dell'Università di Messina.

Art. 386. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione in parassitologia medica i laureati in medicina e chirurgia; sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola ad indirizzo biologico i laureati in scienze biologiche e/o naturali; sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione in parassitologia medica ad indirizzo veterinario i laureati in medicina veterinaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 387. — La scuola comprende due aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di formazione di base;

b) area didattico-formativa e tecnico professionale.

Art. 388. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Area di formazione di base:*

Materie del 1° e 2° anno per tutti gli indirizzi:

1° *Anno:*

1) metodologia e statistica;

2) legislazione sanitaria;

3) igiene ed educazione sanitaria;

4) parassitologia generale;

5) sistematica dei parassiti;

6) epidemiologia e profilassi delle malattie parassitarie;

2° *Anno:*

1) zoonosi;

2) storia della parassitologia;

3) entomologia parassitologica;

4) micologia;

5) microbiologia ed immunologia delle malattie parassitarie;

6) virologia.

b) *Area didattico-formativa e tecnico-professionale:*

Materie del 3° e 4° anno:

Scuola di specializzazione in «parassitologia medica» riservata ai laureati in medicina e chirurgia

3° *Anno:*

1) impiego e rischi degli antiparassitari;

2) protozoologia;

3) elmintologia;

4) diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie;

5) anatomia patologica delle malattie parassitarie;

6) malattie parassitarie dell'uomo ad origine animale;

7) patologia e clinica delle malattie parassitarie (1);

4° *Anno:*

1) patologia e clinica delle malattie parassitarie (2);

2) profilassi delle malattie parassitarie ad origine esotica;

3) malattie parassitarie delle zone tropicali e subtropicali;

4) patologia e clinica delle malattie parassitarie nell'infanzia;

5) terapia medica delle malattie protozoarie;

6) terapia medica delle malattie da elminti;

7) terapia chirurgica delle malattie parassitarie.

Scuola di specializzazione in «parassitologia medica ad indirizzo biologico» riservata a laureati in scienze biologiche e/o naturali ed in «parassitologia medica ad indirizzo veterinario» riservata a laureati in medicina veterinaria.

3° *Anno:*

1) ecologia;

2) proprietà chimiche degli antiparassitari;

3) protozoologia;

4) elmintologia;

5) tecniche di parassitologia generale;

6) malattie parassitarie dell'uomo ad origine animale;

4° *Anno:*

1) tecniche per la identificazione di insetti di importanza medica;

2) diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie;

3) tossicologia degli antiparassitari;

4) lotta contro i vettori;

5) patologia e clinica delle malattie parassitarie;

6) malattie parassitarie degli animali domestici.

Art. 389. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Scuola di specializzazione in «parassitologia medica» riservata ai laureati in medicina e chirurgia

1° *Anno:*

1) Metodologia e statistica	ore	60
2) Legislazione sanitaria	»	30
3) Igiene ed educazione sanitaria	»	60
4) Parassitologia generale	»	120
5) Sistematica dei parassiti	»	30
6) Epidemiologia e profilassi delle malattie parassitarie	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno:*

1) Zoonosi	ore	60
2) Storia della parassitologia	»	50
3) Entomologia parassitologia	»	70
4) Micologia	»	70
5) Microbiologia ed immunologia delle malattie parassitarie	»	80
6) Virologia	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

1) Impiego e rischio degli antiparassitari	ore	40
2) Protozoologia	»	50
3) Elmintologia	»	50
4) Diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie	»	60
5) Anatomia patologica delle malattie parassitarie	»	40
6) Malattie parassitarie dell'uomo ad origine animale	»	80
7) Patologia e clinica delle malattie parassitarie	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

1) Patologia e clinica delle malattie parassitarie	ore	100
2) Profilassi delle malattie parassitarie ad origine esotica	»	40
3) Malattie parassitarie delle zone tropicali e sub-tropicali	»	60
4) Patologia e clinica delle malattie parassitarie nell'infanzia	»	50
5) Terapia medica delle malattie protozoarie	»	50
6) Terapia medica delle malattie da elminti	»	50
7) Terapia chirurgica delle malattie parassitarie	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Scuola di specializzazione in «parassitologia medica ad indirizzo biologico» riservata a laureati in scienze biologiche e/o naturali o ad «indirizzo veterinario» riservata a laureati in medicina veterinaria.

1° Anno:

1) Metodologia e statistica	ore	60
2) Legislazione sanitaria	»	30
3) Igiene ed educazione sanitaria	»	60
4) Parassitologia generale	»	120
5) Sistematica dei parassiti	»	30
6) Epidemiologia e profilassi delle malattie parassitarie	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

1) Zoonosi	ore	60
2) Storia della parassitologia	»	50
3) Entomologia parassitologia	»	70
4) Micologia	»	70
5) Microbiologia ed immunologia delle malattie parassitarie	»	80
6) Virologia	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

1) Ecologia	ore	70
2) Proprietà chimiche degli antiparassitari	»	70
3) Protozoologia	»	50
4) Elmintologia	»	50
5) Tecniche di parassitologia generale	»	80
6) Malattie parassitarie dell'uomo ad origine animale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

1) Tecniche per la identificazione di insetti di importanza medica	ore	60
2) Diagnostica e tecniche di laboratorio delle malattie parassitarie	»	50
3) Tossicologia degli antiparassitari	»	50
4) Lotta contro i vettori	»	60
5) Patologia e clinica delle malattie parassitarie	»	80
6) Malattie parassitarie degli animali domestici	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 390. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

1) istituto di parassitologia medica;

2) istituto di clinica medica veterinaria;

3) istituto di malattie infettive e profilassi veterinaria;

4) istituto di zoologia ed anatomia comparata dell'Università degli studi di Messina.

Art. 391. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 232

88A1949

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 1988.

Approvazione del modulo informativo per l'iscrizione degli atti di ultima volontà nel Registro generale dei testamenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 4, 5, 13 a 16 e 19, ultimo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307;

Visti gli articoli 1, primo comma, 2 a 10, 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955;

Visto il parere del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Ritenuto che occorre stabilire il modello a stampa della scheda da impiegarsi per la rilevazione dei dati concernenti gli atti di ultima volontà soggetti alla iscrizione R.G.T. e che, per esigenze tecniche, tale scheda deve compilarsi a macchina;

Ritenuta la necessità di sperimentare per un congruo periodo il sistema informativo adottato e le apparecchiature all'uopo impiegate e considerata altresì la opportunità di acquisire al R.G.T. — in quantità significativa e prima che il sistema stesso entri obbligatoriamente a regime verso l'utenza — i dati occorrenti alle certificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'accluso modello della scheda per l'iscrizione degli atti — contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307 e dagli articoli 3, 4 e 9 del relativo regolamento — nel Registro generale dei testamenti. La compilazione deve eseguirsi a macchina — con impiego di nastri dattilografici ad inchiostro nero fisso — senza correzioni, cancellature, abrasioni o aggiunte e riportando i dati rigorosamente entro i campi all'uopo destinati. Il modulo compilato dal pubblico ufficiale va trasmesso — in triplice esemplare e previo distacco dal foglio in cui è inserito — all'archivio notarile che, nei termini prescritti e a mezzo plico assicurato, inoltra poi al R.G.T. l'esemplare a quest'ultimo destinato. Il conservatore dell'archivio notarile provvede analogamente per l'inoltro al R.G.T. del modulo da lui compilato.

Le «Avvertenze» allegate sub *B* fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il modulo informativo in triplice esemplare, stampato con caratteri a bastone stretto corpo 5, 6, 7 e 8 su foglio di carta bianca autocopiante (senza impiego di policlorobifenili, senza fenomeni di fosforescenza e con opacità minima 85%), deve misurare cm 21 × cm 14,85 e rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) esemplare per lo R.G.T., foglio trasmittente da g 90 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro rosso per lettore ottico e (limitatamente ai separatori di campo >) in inchiostro nero per lettore ottico;

b) esemplare per l'A.N., foglio ricetrasmittente da g 53 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro nero;

c) esemplare per il p.u., foglio ricevente da g 57 il mq con i caratteri del prospetto prestampati in inchiostro nero;

d) i margini esterni del prospetto debbono misurare in ciascun esemplare mm 20 al lato sinistro, mm 3 al lato destro, mm 7 in alto e mm 9 in basso;

e) i segni separatori di campo > in OCR-B1.

Art. 3.

Le schede, comprese quelle sostitutive, redatte dai notai e dagli esercenti temporanei sono soggette all'imposta prevista dall'art. 5 della tariffa parte I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Ciascuno dei tre esemplari sconta l'imposta che viene assolta mediante applicazione di marche sul retro del modulo. Per l'esemplare, destinato al R.G.T., il bollo è peraltro assolto insieme con quello dovuto per l'esemplare destinato all'archivio notarile.

Sono esenti dall'imposta di bollo le schede redatte dal conservatore dell'archivio notarile mentre quelle trasmesse dall'autorità consolare sono soggette al tributo solo in caso d'uso.

Art. 4.

Gli obblighi di iscrizione, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307, e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Con altro decreto verrà stabilita la decorrenza degli adempimenti concernenti gli atti contemplati dall'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 956/1984.

Art. 5.

Gli obblighi, sanciti per il conservatore del Registro generale dei testamenti dagli articoli 6 e 8, comma primo, parte prima, della ripetuta legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'art. 13 del relativo regolamento hanno effetto con decorrenza 1° marzo 1989.

Resta in tal senso modificato il decreto 29 marzo 1988.

Roma, addì 5 maggio 1988

p. *Il Ministro:* CATTANEI

ALLEGATO *A*

▼ STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA ▼

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)

A — TESTATORE

COGNOME 1) < PATERNITÀ 2)

NOME 3) < SESSO 4) < DATA DI NASCITA < ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) < PROV O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) < PROV 9) < RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B — ATTO 11)

REDAZIONE T PUBBLICO < DEPOSITO 12) T SPECIALE < DEPOSITO 13) T OLOGRAFO < DEPOSITO ATTO ESTERO < DEPOSITO T SEGRETO < PUBBLIC. 14) < DICHIAR. DI NULLITÀ < RITIRO < ATTO DI REVOC < REVOC NEL TEST

DATA < NUMERO 15) < DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) < QUALIFICA 17)

SEDE < STATO 18)

C — ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST PUBBLICO < TEST SEGRETO < TEST OLOGRAFO < TEST SPECIALE < REVOC < REVOC NEL TEST < FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA < NUMERO < DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) < QUALIFICA 22)

SEDE < STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE < SCHEDA SOST.VA < ATTO DEPTO < COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) < SCHEDA SOSTITUTIVA 25) < FOGLIO N < N FOGLI DELLA RICHIESTA

N PROGR. GENERALE < DATA DI PROTOCOLLO <

ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA < N < FOGLIO N

RISERVATO R.G.T. < DATA DI TRASMISSIONE R.G.T. < RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE

CODICE IDENTIFICATIVO P U 26) < DATA DELLA RICHIESTA

FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter Serie I — Bollo del presente esemplare assolto unitamente a quello dell'esemplare per l'Archivio Notarile. — ESEMPLARE R G T

▲ STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA ▲

ALLEGATO *A*

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5-1981 n. 307)

A — TESTATORE

COGNOME 1) — PATERNITÀ 2)

NOME 3) — SESSO 4) — DATA DI NASCITA — ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) — PROV O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) — PROV. 9) — RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B — ATTO 11)

REDAZIONE T. PUBBLICO — DEPOSITO 12) T. SPECIALE — DEPOSITO 13) T. OLOGRAFO — DEPOSITO ATTO ESTERO — DEPOSITO T. SEGRETO — PUBBLIC. 14) — DICHIAR. DI NULLITÀ — RITIRO — ATTO DI REVOC. — REVOC. NEL TEST.

DATA — NUMERO 15) — DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) — QUALIFICA 17)

SEDE — STATO 18)

C — ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST. PUBBLICO — TEST SEGRETO — TEST. OLOGRAFO — TEST SPECIALE — REVOC. — REVOC. NEL TEST. — FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA — NUMERO — DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) — QUALIFICA 22)

SEDE — STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE — SCHEDA SOST.VA — ATTO DEP.TO — COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) — SCHEDA SOSTITUTIVA 25) — FOGLIO N. — N. FOGLI DELLA RICHIESTA

N. PROGR. GENERALE — DATA DI PROTOCOLLO — ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA — N — FOGLIO N.

RISERVATO R.G.T. — DATA DI TRASMISSIONE R.G.T. — RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE — CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 26) — DATA DELLA RICHIESTA

FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter - Serie I — ESEMPLARE PER L'ARCHIVIO NOTARILE

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

ALLEGATO *A*

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI (Legge 25-5 1981 n. 307)

A — TESTATORE

COGNOME 1) | PATERNITÀ 2)

NOME 3) | SESSO 4) | DATA DI NASCITA | ATTO DI NASCITA 5)

LUOGO DI NASCITA 6) | PROV. O STATO ESTERO 7)

DOMICILIO O RESIDENZA 8) | PROV. 9) | RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI ALTRI STATI 10)

B — ATTO 11)

REDAZIONE T. PUBBLICO | DEPOSITO 12) T. SPECIALE | DEPOSITO 13) T. OLOGRAFO | DEPOSITO ATTO ESTERO | DEPOSITO T. SEGRETO | PUBBLIC. 14) | DICHIAR. DI NULLITÀ | RITIRO | ATTO DI REVOC. | REVOC. NEL TEST.

DATA | NUMERO 15) | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 16) | QUALIFICA 17)

SEDE | STATO 18)

C — ATTO DI RIFERIMENTO 19)

TEST. PUBBLICO | TEST. SEGRETO | TEST. OLOGRAFO | TEST. SPECIALE | REVOC. | REVOC. NEL TEST. | FORMA ATTO ESTERO 20)

DATA | NUMERO | DATA SCHEDA OLOGRAFA

PUBBLICA AUTORITÀ 21) | QUALIFICA 22)

SEDE | STATO 23)

CODICE ARCHIVIO NOTARILE | SCHEDA SOST.VA | ATTO DEP.TO | COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 24) | SCHEDA SOSTITUTIVA 25) | FOGLIO N. | N. FOGLI DELLA RICHIESTA

N. PROGR. GENERALE | DATA DI PROTOCOLLO | ESTREMI SCHEDA IRREGOLARE: DATA | N. | FOGLIO N.

DATA DI TRASMISSIONE R.G.T. | CODICE IDENTIFICATIVO P.U. 26) | DATA DELLA RICHIESTA

RISERVATO R.G.T. | RISERVATO ALL'ARCHIVIO NOTARILE | FIRMA DEL PUBBLICO UFFICIALE

MOD. 36-Ter - Serie I

ESEMPLARE PER IL PUBBLICO UFFICIALE

STRAPPARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

ALLEGATO *B*

AVVERTENZE

Tutti i dati riportati sulla scheda dovranno essere debitamente riscontrati ed accertati come esatti.

Per esigenze tecniche la scheda deve essere accuratamente compilata a macchina, senza uscire fuori dai campi destinati a contenere i dati e senza correzioni, cancellature, aggiunte e ribattute. I caratteri devono essere della massima *nitidezza*. Il carattere < è un separatore dei campi e non ha alcun altro significato.

Qualora la scheda risulti insufficiente in relazione al numero degli atti vanno utilizzate ulteriori schede (da compilare anche nelle sezioni A e B) su ognuna delle quali vanno riportati, nell'apposito spazio, il numero progressivo del foglio ed il numero complessivo dei fogli che compongono la richiesta. Nel caso di più testamenti olografi con la stessa data, compilare una sola scheda.

I nomi delle persone e le denominazioni dei comuni vanno indicati per esteso (es. Gian Carlo e non G. Carlo; Santa Maria Capua Vetere e non S. Maria C.V.).

I comuni italiani devono essere indicati con l'esatta loro denominazione ufficiale.

Le date vanno indicate in forma numerica, con l'anno per intero. Omettere qualsiasi separazione tra giorno, mese ed anno, completando, se del caso, con zeri ciascun componente (es. 02031935). Se sconosciute o conosciute parzialmente indicare con zeri le parti mancanti (es. 00121980).

Il pubblico ufficiale richiedente l'iscrizione deve sottoscrivere ogni esemplare della scheda senza superare i margini dello spazio assegnato.

Sezione A: **TESTATORE**

1) Omettere i titoli onorifici, di studio o di altra natura. Per le donne *coniugate* indicare solo il cognome da nubile.
2) Indicare la paternità quando l'atto sia anteriore al 24/7/1957. Riportare il solo nome (es. Luigi e non fu Luigi).
3) Indicare l'eventuale pseudonimo solo se risultante dagli atti dello Stato Civile. Per i *religiosi* indicare il solo nome secolare.
4) Indicare «F» o «M».
5) Adempimento meramente facoltativo: indicare gli estremi dell'atto di nascita risultanti dalla carta d'identità o da altri documenti dello Stato Civile, riportando di seguito i dati relativi a numero, parte e serie (es. 1500IA).
6) Indicare il comune di nascita.
7) Indicare la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il comune di nascita; per la provincia di Roma indicare «RM». Non compilare per le provincie di Fiume, Pola e Zara nel periodo della loro appartenenza all'Italia. Nel caso di nascita all'estero indicare lo Stato.
8) Indicare il comune di domicilio o residenza. Nel caso di domicilio o residenza all'estero indicare solo lo Stato.
9) Indicare la sigla automobilistica della provincia cui appartiene il comune di domicilio o residenza; per la provincia di Roma indicare «RM». Non compilare nel caso di domicilio o residenza all'estero.
10) Il campo va sempre compilato. In mancanza di richiesta indicare «NO». In caso di richiesta, indicare lo Stato o gli Stati aderenti alla Convenzione di Basilea del 16/5/1972 con le seguenti sigle: «FRA» per Francia; «CIP» per Cipro; «TUR» per Turchia; «BEL» per Belgio; «PAB» per Paesi Bassi; «POR» per Portogallo, «LUS» per Lussemburgo; «SPA» per Spagna. Se gli Stati sono più di uno, separare con una virgola le relative sigle.

Sezione B: **ATTO**

11) In tale sezione vanno riportate le notizie relative all'atto di cui si richiede l'iscrizione nel R.G.T.. Barrare la casella relativa alla voce che interessa. Nel caso di redazione o deposito di testamento contenente una revocazione o una revocazione di revocazione, barrare *anche* la casella «revocazione nel testamento».
12) Barrare *soltanto* nel caso di deposito di testamento speciale presso l'Archivio Notarile ai sensi degli artt. 614, 616 e 617 c.c..
13) Barrare *soltanto* nel caso di deposito formale di testamento olografo.
14) Barrare nei seguenti casi: a) passaggio di testamento pubblico agli atti fra vivi; b) apertura e pubblicazione di testamento segreto; c) pubblicazione di testamento olografo già depositato formalmente presso il Notaio o presso l'Autorità consolare; d) deposito di testamento speciale presso l'Archivio Notarile per la pubblicazione ai sensi dell'art. 610 c.c.; e) deposito di testamento olografo per la pubblicazione ai sensi dell'art. 620 primo co. c.c.; f) pubblicazione di testamento olografo fiduciario conservato nell'Archivio Notarile.
15) Indicare il numero del repertorio in cui l'atto è stato annotato. Per la sentenza irrevocabile dichiarativa di nullità indicare il numero del registro dell'Autorità che l'ha emessa.
16) Indicare l'Autorità che ha emesso la sentenza irrevocabile dichiarativa di nullità nel modo seguente: «PRETORE», «TRIBUNALE», «CORTE D'APPELLO», «CORTE DI CASSAZIONE». Per il verbale redatto dal Conservatore indicare «ARCHIVIO NOTARILE». Per gli atti previsti dall'art. 13 secondo co. della legge 25 maggio 1981, n. 307, indicare «CONSOLATO» o «AMBASCIATA». Per gli atti redatti dal coadiutore o dal delegato, indicare il cognome e nome del Notaio coadiuvato, impedito o sospeso intestatario del repertorio in cui è annotato l'atto.
17) Indicare la qualifica della Pubblica Autorità con le seguenti sigle: «NOT» per il Notaio; «EST» per l'Esercente temporaneo funzioni notarili; «CON» per l'Autorità consolare. L'Autorità che ha emesso la sentenza irrevocabile di nullità deve essere indicata come segue: «PRT» per il Pretore; «TRB» per il Tribunale; «APP» per la Corte d'Appello; «CAS» per la Corte di Cassazione. Per il verbale redatto dal Conservatore indicare «ARN».
18) Da compilare *soltanto* nel caso di atto dell'Autorità consolare.

Sezione C: **ATTO DI RIFERIMENTO** (da compilarsi *unicamente* nel caso in cui nella precedente sezione B sia stato annotato una pubblicazione o un ritiro o una revocazione o una revocazione di revocazione o una sentenza dichiarativa di nullità o un deposito di testamento speciale o un deposito di atto estero).

19) In tale sezione vanno riportate le notizie relative al testamento (che viene pubblicato o ritirato o revocato con atto o dichiarato nullo) ovvero al testamento speciale (che viene depositato) ovvero all'atto estero (che viene depositato) ovvero all'atto di revocazione (che viene revocato con atto). Barrare la casella relativa alla voce che interessa. Se il testamento contiene una revocazione o una revocazione di revocazione, barrare *anche* la casella «revocazione nel testamento».
20) Indicare la forma dell'atto nel modo seguente: TESTAMENTO PUBBLICO, DEPOSITO T. SEGRETO, TESTAMENTO SPECIALE, DEPOSITO T. OLOGRAFO, PASSAGGIO ATTI TRA VIVI, PUBBLICAZIONE T. SEGRETO, PUBBLICAZIONE T. OLOGRAFO, RITIRO T. SEGRETO, RITIRO T. OLOGRAFO, REVOCAZIONE, REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE.
21) Per il verbale redatto dal Conservatore indicare sempre la Pubblica Autorità che ebbe a rogare l'atto di riferimento tranne che nel caso in cui questo sia un testamento olografo fiduciario conservato nell'Archivio Notarile. Per gli atti redatti dal coadiutore o dal delegato, indicare il cognome e nome del Notaio coadiuvato, impedito o sospeso intestatario del repertorio in cui è annotato l'atto.
22) Indicare la qualifica del Pubblico Ufficiale nel modo che segue: «NOT» per il Notaio; «EST» per l'Esercente temporaneo funzioni notarili; «CON» per l'Autorità consolare; «PRT» per il Pretore; «CNL» per il Conciliatore; «SND» per il Sindaco; «MNC» per il Ministro del Culto; «COM» per il Comandante della nave o dell'aereomobile; «UFF» per l'Ufficiale; «CAP» per il Cappellano; «ARN» per il Conservatore dell'Archivio Notarile.
23) Compilare *soltanto* nel caso di revoca di un atto a suo tempo ricevuto dall'Autorità consolare o nel caso di atto estero depositato.
24) *Riservato all'Autorità Consolare e all'Archivio Notarile* per comunicare le variazioni di una scheda precedente che debba essere modificata. In tal caso barrare la casella e riportare il numero progressivo generale e la data di protocollo annotati - nella parte riservata all'Archivio Notarile - sull'esemplare della scheda irregolare conservato dall'Autorità consolare o dall'Archivio Notarile. Per le richieste composte di più fogli, compilare una scheda sostitutiva per ogni foglio da sostituire, indicandone il numero nell'apposita casella.
25) *Riservato al Notaio* per sostituire una scheda precedente che debba essere modificata. In tal caso, barrare la casella e riportare il numero progressivo generale e la data di protocollo annotati - nella parte riservata all'Archivio Notarile - sull'esemplare della scheda irregolare conservato dal Notaio. Per le richieste composte di più fogli, compilare una scheda sostitutiva per ogni foglio da sostituire, indicandone il numero nell'apposita casella.
26) Non compilare nel caso di scheda redatta dal Conservatore.

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.

— La legge 25 maggio 1981, n. 307, contiene le norme di ratifica ed esecuzione della convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972 e relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti.

— Il D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, approva il regolamento di esecuzione della legge n. 307/1981.

— I DD.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e 30 dicembre 1982, n. 955, concernono la disciplina della imposta di bollo.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 4 e 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Art. 4. — Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile».

«Art. 13. — Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.

L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.

Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 9 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, è il seguente:

«Art. 3. — Il notaio che riceve il deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio notarile, entro dieci giorni dalla data del verbale, la scheda di cui al precedente art. 2».

«Art. 4. — Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla notifica, al competente archivio notarile, ai sensi del precedente art. 2, una scheda sulla quale sono indicate la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei le funzioni notarili, nonché le autorità consolari.

Il conservatore dell'archivio notarile al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti e conservati nell'archivio notarile, deve trasmettere, entro tre giorni dalla notifica, al suddetto registro i dati di cui al primo comma».

«Art. 9. — Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere al registro stesso, entro i tre giorni feriali successivi, con le modalità di cui al precedente art. 7, i dati di cui all'art. 2.

Il conservatore dell'archivio notarile che riceve in deposito gli atti di un notaio cessato o trasferito deve, entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione, trasmettere al registro generale dei testamenti i dati relativi alle schede che il notaio non aveva ancora trasmesso.

Il conservatore dell'archivio notarile deve comunicare al registro generale dei testamenti, entro i tre giorni feriali successivi alla chiusura del verbale di deposito, l'avvenuta consegna all'archivio degli atti dei notai cessati o trasferiti. Di tale consegna deve essere effettuata annotazione integrativa nel registro generale dei testamenti, di modo che nel certificato di cui al successivo art. 13 risulti l'archivio presso cui l'atto iscritto trovasi depositato.

Per la trasmissione al registro generale dei testamenti dei dati previsti nel primo comma, il conservatore dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2: in essa, in luogo del cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale, è indicato l'archivio notarile in cui è stato ricevuto l'atto».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 6 e 8, comma primo, della legge 25 maggio 1981, n. 307, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta.

Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto».

«Art. 8, primo comma. — Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli articoli 5 e 6, è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 6 della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti».

— Il testo dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, è il seguente:

«Art. 13. — La richiesta del certificato delle iscrizioni relative ad una persona defunta deve essere rivolta al conservatore del registro generale dei testamenti e deve essere accompagnata oltre che dal documento indicato nell'art. 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, anche dalla ricevuta comprovante il versamento sul conto corrente postale, che all'uopo verrà aperto, intestato a «Registro generale dei testamenti», della tassa di lire diecimila e dell'importo dei valori bollati. La richiesta può essere presentata anche presso un archivio notarile distrettuale.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro delle finanze ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono fissate le disposizioni per il servizio di riscossione delle tasse e potranno essere previste forme decentrate di rilascio dei certificati.

Il certificato è rilasciato con sistema automatizzato e deve contenere tutte le iscrizioni relative alla persona defunta.

In esso deve altresì risultare l'archivio presso cui è depositato l'atto, qualora il notaio sia cessato o trasferito».

88A2027

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 1988, n. 149.

Metodi ufficiali di campionamento e di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ed in particolare l'art. 21;

Visto il regolamento alla sopracitata legge n. 283/1962 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 16 luglio 1980, ed in particolare l'art. 9;

Vista la prima direttiva della commissione CEE del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (85/503/CEE), pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 308/12 del 20 novembre 1985;

Vista la prima direttiva della commissione CEE del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (86/424/CEE), pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 243/29 del 28 agosto 1986;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto delle direttive sopra citate;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i metodi ufficiali d'analisi, riportati in allegato riguardanti:

i metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (allegato 1);

i metodi di campionatura per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (allegato 2).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

CAMPO D'APPLICAZIONE DEI PRIMI METODI D'ANALISI COMUNITARI - DIRETTIVA PER LE CASEINE ED I CASEINATI ALIMENTARI.

I. DISPOSIZIONI GENERALI.

II. *Determinazione dell'umidità nelle seguenti sostanze:*
- caseine acide (metodo 1, allegato I);
- caseine presamiche (metodo 1, allegato I);
- caseinati (metodo 1, allegato I):

III. *Determinazione del tenore proteico nelle seguenti sostanze:*
- caseine acide (metodo 2, allegato I);
- caseine presamiche (metodo 2, allegato I);
- caseinati (metodo 2, allegato I).

IV. *Determinazione dell'acidità titolabile nelle seguenti sostanze:*
- caseine acide (metodo 3, allegato I).

V. *Determinazione delle ceneri* (P_2O_5 compreso) *nelle seguenti sostanze:*
- caseine acide (metodo 4, allegato I);
- caseine presamiche (metodo 5, allegato I).

VI. *Determinazione del pH nelle seguenti sostanze:*
- caseinati (metodo 6, allegato I).

METODI D'ANALISI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DELLE CASEINE E DEI CASEINATI ALIMENTARI.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE PER ANALISI.

1.1. *Generalità.*
La massa del campione presentato al laboratorio per l'analisi deve essere di almeno 200 g.

1.2. *Preparazione del campione per analisi in laboratorio.*

1.2.1. Mescolare accuratamente il campione di laboratorio agitando ripetutamente capovolgendo il contenitore (se necessario, dopo aver travasato tutto il campione di laboratorio in un contenitore a tenuta stagna di capacità almeno doppia del volume del campione), avendo cura di rompere gli eventuali grumi.

1.2.2. Travasare nel setaccio (5.9.) una porzione rappresentativa, cioè circa 50 g del campione di laboratorio (1.2.1.) accuratamente mescolato.

1.2.3. Se la porzione di campione di 50 g passa completamente o quasi (almeno 95% della massa) attraverso il setaccio (3.3.), usare per la determinazione il campione come preparato al punto 1.2.1.

1.2.4. Altrimenti, macinare la porzione i 50 g, facendo uso del macinino (3.4.), finché essa soddisfa i requisiti di setacciatura (1.2.3.). Travasare immediatamente tutto il campione setacciato in un contenitore a tenuta stagna di capacità sufficiente e mescolare accuratamente agitando ripetutamente e capovolgendo. Durante queste operazioni, fare in modo da evitare alterazioni nel contenuto di umidità del prodotto.

1.2.5. Una volta preparato il campione di prova, procedere alla determinazione (5.4.) al più presto.

1.3. *Contenitori.*

Il campione dev'essere sempre conservato in un contenitore a tenuta d'aria, impermeabile all'aria e all'umidità.

2. REATTIVI.

2.1. *Acqua.*

2.1.1. Ovunque si faccia accenno all'acqua per soluzione, diluizione o lavaggio, deve essere usata acqua distillata o demineralizzata o acqua di purezza perlomeno equivalente.

2.1.2. Ovunque si faccia riferimento ad una «soluzione» oppure «diluizione» senza ulteriori indicazioni, si intende «soluzione in acqua» oppure «diluizione con acqua».

2.2. *Reattivi.*

Tutti i reattivi usati devono essere di purezza analitica riconosciuta, salvo diverse specificazioni.

3. APPARECCHIATURA.

3.1. *Elenchi di apparecchiature.*

Gli elenchi di apparecchiature contengono solamente quelle ad uso specializzato o con requisiti speciali.

3.2. *Bilancia analitica.*

Per bilancia analitica si intende una bilancia atta a pesare con la precisione di almeno 0,1 mg.

3.3. *Setaccio.*

I setacci da usare devono essere provvisti di un coperchio, avere 200 mm di diametro, essere costruiti con una tela metallica avente un'apertura nominale di 500 µm. Le tolleranze dell'apertura ed i diametri dei fili della tela ammessi sono come specificati nella ISO 3310/1. (Setacci - requisiti tecnici e controlli - Parte 1: tela metallica. ISO 3310/1 - 1975). I setacci devono essere provvisti di raccoglitore.

3.4. *Macinino.*

Deve permettere di macinare il campione di laboratorio (vedi 1.2.4.), senza sviluppo di calore e senza perdita o assorbimento di umidità. Non deve essere usato un apparecchio a martelli.

4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

4.1. *Risultati.*

Il risultato da riportare nel certificato di analisi è rappresentato dal valore medio ottenuto da due determinazioni che soddisfano al criterio di ripetibilità fissato per quel dato metodo.

4.2. *Calcolo della percentuale.*

Salvo istruzioni contrarie, il risultato dev'essere calcolato come percentuale in massa del campione.

5. RELAZIONE.

La relazione riguardante la prova deve definire il metodo d'analisi usato e i risultati ottenuti. Inoltre, esso deve citare tutti i particolari del procedimento che non siano specificati nel metodo d'analisi o che siano facoltativi, nonché eventuali circostanze che abbiano influenzato i risultati ottenuti. La relazione deve fornire tutti i dati necessari alla completa identificazione del campione.

Metodo 1 - DETERMINAZIONE DEL TENORE DI UMIDITÀ

1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo determina il tenore di umidità nelle seguenti sostanze:

- caseine acide;
- caseine presamiche;
- caseinati.

2. DEFINIZIONE.

Per «tenore di umidità delle caseine o dei caseinati» si intende la perdita di massa determinata col metodo appresso specificato.

3. PRINCIPIO.

La massa residua viene determinata previo riscaldamento a pressione atmosferica in una stufa, alla temperatura di 102°C ± 1°C fino a massa costante. La perdita di massa viene calcolata come percentuale in massa del campione.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Bilancia analitica.*

4.2. *Capsule,* a fondo piatto e di materiale non corrodibile nelle condizioni dell'analisi, ad esempio nichel, alluminio, acciaio inossidabile o vetro. Le capsule devono avere coperchi che combaciano perfettamente, ma facili da rimuovere. Le dimensioni opportune sono le seguenti: diametro da 60 a 80 mm e profondità di circa 25 mm.

4.3. *Stufa da essiccazione a pressione atmosferica,* ben ventilata, controllata termostaticamente con una regolazione della temperatura (a 102°C ± 1°C). La temperatura deve essere uniforme in tutta la stufa.

4.4. *Essiccatore* contenente gel di silice attivato di recente, con un indicatore del contenuto d'acqua, oppure un essiccante equivalente.

4.5. *Opportuno strumento per prendere le capsule,* ad esempio pinze da laboratorio.

5. PROCEDIMENTO.

5.1. *Preparazione del campione.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

5.2. *Preparazione della capsula.*

5.2.1. Scaldare la capsula scoperta ed il suo coperchio (4.2.) nella stufa (4.3.), mantenuta a 102 ± 1°C per almeno un'ora.

5.2.2. Mettere il coperchio sulla capsula, trasferire la capsula coperta nell'essiccatore (4.4.), lasciar raffreddare a temperatura ambiente nella stanza delle bilance e pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (M_0).

5.3. *Porzione di campione.*

Porre da 3 a 5 g di campione (5.1.) nella capsula, coprire con il coperchio e pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (M_1).

5.4. *Determinazione.*

5.4.1. Scoprire la capsula e porla con il suo coperchio nella stufa (4.3.), mantenuta a 102 ± 1°C, per 4 ore.

5.4.2. Rimettere il coperchio sulla capsula, trasferire nell'essiccatore, lasciar raffreddare a temperatura ambiente nella stanza delle bilance e pesare con l'approssimazione di 0,1 mg.

5.4.3. Scoprire la capsula e scaldarla nuovamente con il suo coperchio, nella stufa, per un'ora. Ripetere quindi l'operazione 5.4.2.

5.4.4. Se la massa ottenuta a 5.4.3. è inferiore a quella ottenuta a 5.4.2. di oltre 1 mg, ripetere l'operazione 5.4.3.

Se si verifica un aumento di massa, usare nel calcolo la massa più bassa registrata (6.1.).

Sia M_2 la massa finale registrata, espressa in grammi.

Il tempo totale di essiccazione non deve di norma superare le 6 ore.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Metodo di calcolo.*

Calcolare la perdita di massa all'essiccazione del campione, espressa come percentuale in massa, con la formula seguente:

$$\frac{M_1 - M_2}{M_1 - M_0} \times 100$$

dove

M_0 = massa, in g, della capsula e del suo coperchio dopo l'operazione 5.2.;

M_1 = massa, in g, della capsula, del suo coperchio e della porzione di campione prima dell'essiccazione (procedimento 5.3.);

M_2 = massa, in g, della capsula, del suo coperchio e della porzione di campione dopo essiccazione (procedimento 5.4.3. oppure 5.4.4.). Calcolare la perdita all'essiccazione con l'approssimazione dello 0,01%.

6.2. *Ripetibilità.*

La differenza fra i risultati di due determinazioni eseguite simultaneamente oppure in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista, nelle stesse condizioni, non deve superare 0,1 g di umidità per 100 g di prodotto. Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

Metodo 2 - DETERMINAZIONE DEL TENORE PROTEICO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo determina il tenore proteico delle seguenti sostanze:

- caseine acide;
- caseine presamiche;
- caseinati,

eccettuati quelli contenenti caseinato d'ammonio oppure altri composti di ammonio o di azoto.

2. DEFINIZIONE.

Per tenore proteico s'intende il contenuto di azoto determinato con il metodo specificato, moltiplicato per 6,38 ed espresso come percentuale in massa.

3. PRINCIPIO

Una porzione di campione viene digerita con una miscela di solfato potassico e di acido solforico, in presenza di solfato di rame (II) come catalizzatore, in modo da trasformare l'azoto organico in azoto ammoniacale. L'ammoniaca viene distillata ed assorbita in una soluzione di acido borico e titolata quindi con una soluzione titolata di acido cloridrico. Il contenuto di azoto viene convertito in tenore proteico moltiplicando per 6,38.

4. REATTIVI.

4.1. *Acido solforico, concentrato* H_2SO_4 1,84 g/ml.

4.2. *Solfato potassico,* anidro (K_2SO_4).

4.3. *Solfato di rame (II) pentaidrato* ($CUSO_4 5H_2O$).

4.4. *Saccarosio* ($C_{12}H_{22}O_{11}$).

4.5. *Acido borico,* soluzione a 40 g/l.

4.6. *Idrossido di sodio,* soluzione acquosa concentrata al 30% (m/m) esente da carbonati.

4.7. *Acido cloridrico,* soluzione titolata 0,1 M/l.

4.8. *Indicatore misto.* Miscelare volumi eguali di una soluzione di 2 g/l di rosso metile in etanolo almeno al 95% e una soluzione di 1 g/l di blu di metilene in etanolo almeno al 95% (V/V).

5. APPARECCHIATURA.

5.1. *Bilancia analitica.*

5.2. *Pallone di Kjeldahl,* con una capacità di 500 ml.

5.3. *Apparecchio di digestione* che tenga il pallone di Kjeldahl (5.2.) in posizione inclinata e con un riscaldatore che non scaldi la parte di pallone al di sopra della superficie del contenuto liquido.

5.4. *Condensatore* con tubo interno rettilineo.

5.5. *Tubo di uscita con bulbo di sicurezza* connesso con l'estremità inferiore del condensatore (5.4.) da un raccordo di vetro smerigliato o da un tubo di gomma. Se viene usato il tubo di gomma, le estremità di vetro devono essere ravvicinate l'una all'altra.

5.6. *Trappola anti-spruzzi* collegata al pallone di Kjeldahl (5.2.) ed al condensatore (5.4.) mediante un tappo di gomma soffice, aderente, o mediante altri tipi opportuni di tappo.

5.7. *Beuta,* avente una capacità di 500 ml.

5.8. *Cilindri graduati,* aventi capacità di 50 ml e di 100 ml.

5.9. *Buretta,* di una capacità di 50 ml, graduata con divisioni da 0,1 ml.

5.10. *Regolatori dell'ebollizione.*

5.10.1. Per la digestione: piccoli pezzi di porcellana dura o palline di vetro.

5.10.2. Per la distillazione: pezzi di pomice di recente calcinata.

6. PROCEDIMENTO.

6.1. *Preparazione del campione per la prova.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

6.2. *Prova per la presenza di azoto ammoniacale.*

Se si sospetta la presenza di caseinato ammonico o di altri composti ammonici eseguire la seguente prova. Aggiungere a 1 g del campione, in un piccolo matraccio, 10 ml d'acqua e 100 mg di ossido di magnesio. Sciacquare eventuali residui di ossido di magnesio aderenti alle pareti e chiudere il matraccio con un tappo di sughero, inserendo una striscia di cartina di tornasole rossa umida tra il tappo e il collo del matraccio. Mescolare accuratamente il contenuto del matraccio e scaldarlo in bagnomaria a 60-65°C. Se la cartina di tornasole si colora in blu entro 15 minuti, vi è presenza di ammoniaca ed il metodo non può essere applicato (cfr. sezione 1).

6.3. *Prova in bianco.*

Contemporaneamente alla determinazione del contenuto di azoto del campione eseguire una prova in bianco usando 0,5 g del saccarosio (4.4.) invece della porzione di campione, usando la stessa apparecchiatura, gli stessi quantitativi di tutti i reattivi e lo stesso procedimento descritto al punto 6.5. Se la titolazione nella determinazione del bianco supera 0,5 ml di acido 0,1 M/l, i reattivi devono essere controllati ed il reattivo od i reattivi impuri devono essere purificati o sostituiti.

6.4. *Porzione di campione.*

Trasferire nel pallone di Kjeldahl (5.2.) da 0,3 a 0,4 g del campione (6.1.), pesato con l'approssimazione di 0,1 mg.

6.5. *Determinazione.*

6.5.1. Introdurre nel matraccio qualche pezzettino di porcellana o qualche pallina di vetro (5.10.1.), nonché circa 15 g di solfato potassico anidro (4.2.).

Aggiungere 0,2 g del solfato di rame (II) (4.3.) e sciacquare il collo del matraccio con un po' d'acqua. Aggiungere 20 ml di acido solforico concentrato (4.1.). Mescolare il contenuto del matraccio.

Scaldare delicatamente l'apparecchio di digestione (5.3.) fino a scomparsa dell'eventuale schiuma. Portare a ebollizione leggera fino a che la soluzione non diventi limpida e persiste un colore verde-blu pallido. Durante il riscaldamento agitare il matraccio di tanto in tanto.

Continuare l'ebollizione, regolando il calore in modo da condensare i vapori nel mezzo del collo del matraccio. Continuare a riscaldare per 90 minuti evitando un surriscaldamento locale.

Far raffreddare a temperatura ambiente. Aggiungere cautamente circa 200 ml d'acqua e qualche pezzo di pietra pomice (5.10.2.). Mescolare e raffreddare nuovamente.

6.5.2. Travasare nella beuta (5.7.) 50 ml della soluzione di acido borico (4.5.) e 4 gocce dell'indicatore (4.8.). Mescolare. Sistemare la beuta sotto il condensatore (5.4.) in modo che l'estremità del tubo di uscita (5.5.) sia immersa nella soluzione di acido borico. Facendo uso di un cilindro graduato (5.8.), aggiungere al pallone di Kjeldahl 80 ml della soluzione di idrossido di sodio (4.6.). Durante questa operazione, mantenere il pallone in posizione inclinata facendo scorrere la soluzione di idrossido di sodio lungo la parete della beuta in modo da formare uno strato sul fondo.

Collegare immediatamente il pallone di Kjeldahl al condensatore per mezzo della trappola anti-spruzzi (5.6.).

Ruotare delicatamente il pallone di Kjeldahl in modo da mescolarne il contenuto. Portare a leggera ebollizione evitando la formazione di schiuma. Continuare la distillazione in modo che 150 ml di distillato siano raccolti in circa 30 minuti.

Il distillato dovrà avere una temperatura al di sotto dei 25°C. Circa due minuti prima della fine della distillazione, abbassare il matraccio in modo che l'estremità del tubo d'uscita non sia più immerso d'acqua. Interrompere il riscalda mento, rimuovere il tubo di uscita e sciacquarne le pareti esterne ed interne con un po' di acqua raccogliendo le acque di lavaggio nel matraccio

6.5.3. Titolare il distillato nel matraccio, facendo uso di una soluzione titolata di acido cloridrico (4.7.).

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e metodo di calcolo.*

Il tenore proteico del campione, espresso come percentuale in peso, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{(V_1 - V_2) \times T \times 1.4 \times 100 \times 6.38}{m \times 1000} = \frac{8,932\ (V_1 - V_2) \times T}{m}$$

dove

V_1 è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di acido cloridrico (4.7.) usata nella determinazione (6.5.);

V_2 è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di acido cloridrico (4.7.) usata nella prova in bianco (6.3.);

T è il titolo della soluzione titolata di acido cloridrico (4.7.) in M/l;

m è la massa, in grammi, della porzione di campione.

Calcolare il tenore proteico con l'approssimazione di 0,1%.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni eseguite simultaneamente o in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista, nelle stesse condizioni, non deve superare 0,5 g di proteina per 100 g di prodotto.

Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

Metodo 3 — DETERMINAZIONE DELL'ACIDITÀ TITOLABILE

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo determina l'acidità titolabile delle - caseine acide.

2. DEFINIZIONE.

Per acidità titolabile delle caseine acide si intende il volume, in millilitri, di una soluzione standard di idrossido di sodio 0,1 M/l necessario per neutralizzare un estratto acquoso di 1 g di sostanza.

3. PRINCIPIO.

Si prepara un estratto acquoso del campione a 60°C e si filtra. Il filtrato viene titolato con una soluzione titolata di idrossido di sodio usando la fenolftaleina come indicatore.

4. REATTIVI.

L'acqua usata nell'esecuzione del metodo o nella preparazione dei reattivi deve essere esente da anidride carbonica, per cui deve essere bollita per 10 minuti prima dell'uso.

4.1. *Soluzione di idrossido di sodio,* 0,1 M/l.

4.2. *Soluzione di fenolftaleina,* 10 g/l in etanolo (95% v/v), neutralizzato all'indicatore.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. *Bilancia analitica.*

5.2. *Beuta,* avente una capacità di 500 ml, con collo smerigliato e provvisto di tappo smerigliato.

5.3. *Pipetta tarata,* avente una capacità di 100 ml.

5.4. *Pipetta,* atta a misurare 0,5 ml di soluzione di indicatore 54.2.).

5.5. *Beuta,* da 250 ml.

5.6. *Cilindro graduato,* da 250 ml.

5.7. *Buretta,* graduata in 0,1 ml.

5.8. *Bagnomaria* termostatabile alla temperatura di 60 ± 2°C.

5.9. *Filtro adeguato.*

6. PROCEDIMENTO.

6.1. *Preparazione del campione per la prova.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

6.2. *Porzione di campione.*

Pesare circa 10 g del campione (6.1.) con l'approssimazione di 10 mg e travasarlo nella beuta (5.2.).

6.3. *Determinazione.*

Facendo uso del cilindro graduato da 250 ml (5.6.), aggiungere 200 ml di acqua bollita di recente e raffreddata, previamente scaldata a 60°C. Chiudere la beuta, mescolare agitando e sistemare in un bagnomaria a 60°C (5.8.) per 30 minuti.

Agitare la beuta ad intervalli di circa 10 minuti.

Filtrare e raffreddare il filtrato a circa 20°C. Il filtrato deve essere limpido.

Travasare 100 ml del filtrato raffreddato nella beuta (5.5.) facendo uso della pipetta (5.3.). Aggiungere 0,5 ml della soluzione di fenolftaleina (4.2.), usando la pipetta (5.4.). Titolare con soluzione titolata di idrossido di sodio (4.1.), fino a comparsa di colorazione rosa debole, persistente per almeno 30 secondi. Valutare e registrare il volume usato con l'approssimazione di 0,01 ml.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Formula e metodo di calcolo.*

L'acidità titolabile della caseina è data dalla seguente formula:

$$\frac{20 \times V \times T}{m}$$

dove

V è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di idrossido di sodio (4.1.) usata;

T è il titolo della soluzione titolata di idrossido di sodio (4.1.) in mol/l;

m è la massa in grammi della porzione di campione.

Calcolare l'acidità titolabile con l'approssimazione di due cifre decimali.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente oppure in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista, nelle stesse condizioni, non deve superare 0,02 ml di idrossido di sodio 0,01 M/l per 1 g di prodotto.

Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

Metodo 4 — DETERMINAZIONE DELLE CENERI (P_2O_5 COMPRESO)

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il metodo determina il tenore di ceneri (P_2O_5 compreso) della seguente sostanza:
- caseine acide.

2. DEFINIZIONE.

Il tenore di ceneri (P_2O_5 compreso) è il contenuto di ceneri determinato col metodo appresso specificato.

3. PRINCIPIO.

Una porzione del campione viene calcinata a 825 ± 25°C in presenza di acetato di magnesio in modo da legare tutto il fosforo di origine organica. La cenere finale viene calcolata dopo aver pesato il residuo e dopo aver sottratto la massa della cenere derivata dall'acetato di magnesio.

4. REATTIVI.

4.1. *Soluzione di acetato di magnesio tetraidrato,* 120 g/l. Sciogliere 120 g di magnesio acetato tetraidrato [$Mg(CH_3CO_2)_2 4H_2O$] in acqua e portare al volume di 1 l con acqua.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. *Bilancia analitica.*

5.2. *Pipetta tarata, 5 ml.*

5.3. *Capsule di silice o di platino,* aventi circa 70 mm di diametro e dai 25 ai 50 mm di altezza.

5.4. *Stufa di essiccazione,* termostatabile a 102 ± 1°C.

5.5. Forno elettrico a circolazione d'aria, termostatabile a 825 ± 25°C.

5.6. *Bagnomaria.*

5.7. *Essiccatore* contenente gel di silice attivato di recente, con un indicatore del tenore idrico, oppure un equivalente essiccante.

6. PROCEDIMENTO.

6.1. *Preparazione del campione.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

6.2. *Preparazione delle capsule.*

Scaldare due capsule (A, B) (5.3.) nel forno elettrico (5.5.), mantenuto a 825 ± 25°C, per 30 minuti. Lasciar raffreddare un po' le capsule e metterle nell'essiccatore (5.7.). Quando hanno raggiunto la temperatura ambiente nella stanza delle bilance, pesare con l'approssimazione di 0,1 mg.

6.3. *Porzione di campione.*

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg in una delle capsule preparate (A) circa 3 g del campione (6.1.).

6.4. *Determinazione.*

Facendo uso della pipetta (5.2.), aggiungere alla capsula (A) esattamente 5 ml della soluzione di acetato di magnesio (4.1.) in modo da bagnare tutta la porzione di campione e lasciare riposare per 20 minuti.

All'altra capsula preparata (B), aggiungere con la pipetta (5.2.) esattamente 5 ml della soluzione di acetato di magnesio (4.1.).

Evaporare il contenuto di entrambe le capsule (A e B) fino ad essiccazione sul bagnomaria bollente (5.6.).

Introdurre entrambe le capsule nella stufa (5.4.), mantenuta a 102 ± 1°C, per 30 minuti.

Scaldare la capsula A col suo contenuto su una fiamma bassa o sotto una lampada a raggi I/R o su una piastra scaldante finché il residuo è completamente carbonizzato, facendo attenzione a che non vada in fiamme.

Trasferire entrambe le capsule (A e B) nel forno elettrico (5.5.), mantenuto a 825 ± 25°C e scaldare per almeno 1 ora finché tutto il carbone è scomparso dalla capsula A. Lasciar raffreddare un po' entrambe le capsule, metterle nell'essiccatore (5.7.). Quando hanno raggiunto la temperatura ambiente nella stanza delle bilance, pesare con l'approssimazione di 0,1 mg.

Ripetere le operazioni di riscaldamento per circa 30 minuti, nel forno elettrico, raffreddando e pesando, finché la massa resta costante entro la variazione di 1 mg oppure comincia ad aumentare. Registrare la massa minore.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI:

7.1. *Metodo di calcolo.*

Il tenore in «ceneri (P_2O_5 compreso)» del campione, come percentuale in massa, è dato dalla formula:

$$\frac{(m_1 - m_2) - (m_3 - m_4)}{m_0} \times 100$$

dove

m_0 è la massa, in grammi, della porzione di campione;

m_1 è la massa, in grammi, della capsula A e residuo;

m_2 è la massa, in grammi, della capsula preparata A;

m_3 è la massa, in grammi, della capsula B e residuo;

m_4 è la massa, in grammi, della capsula preparata B.

Calcolare il risultato finale con l'approssimazione di 0,01%.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza fra i risultati di due determinazioni eseguite contemporaneamente od in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista, nelle stesse condizioni, non deve superare 0,1 g per 100 g di prodotto. Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

Metodo 5 — DETERMINAZIONE DELLE CENERI (P_2O_5 COMPRESO)

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo determina il contenuto di ceneri nelle seguenti sostanze:

- caseine presamiche.

2. DEFINIZIONE.

Per contenuto di «ceneri (P_2O_5 compreso)» si intende il contenuto di ceneri determinato col metodo appresso specificato.

3. PRINCIPIO.

Una porzione del campione viene calcinata a 825 ± 25°C fino a peso costante. Il residuo viene determinato per pesata e calcolato come percentuale in peso del campione.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Bilancia analitica.*

4.2. *Capsule di silice o di platino,* avente un diametro di 70 mm ed una altezza da 25 a 50 mm.

4.3. *Forno elettrico* a circolazione d'aria, atto ad essere mantenuto a 825 ± 25°C.

4.4. *Essiccatore* contenente gel di silice attivato di recente, con un indicatore del contenuto d'acqua, oppure un essiccante equivalente.

5. PROCEDIMENTO.

5.1. *Preparazione del campione per la prova.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

5.2. *Preparazione della capsula.*

Scaldare la capsula (4.2.) nel forno elettrico (4.3.), mantenuto a 825 ± 25°C per 30 minuti. Far raffreddare un po' la capsula e metterla nell'essiccatore (4.4.). Quando ha raggiunto la temperatura ambiente nella stanza delle bilance, pesare con l'approssimazione di 0,1 mg.

5.3. *Porzione di campione.*

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg, nella capsula preparata, circa 3 g del campione (5.1.).

5.4. *Determinazione.*

Scaldare la capsula con il suo contenuto su una fiamma bassa o sotto una lampada a raggi I/R o su una piastra scaldante fino a che la porzione è completamente calcinata, facendo attenzione che non si incendi.

Trasferire la capsula nel forno elettrico (4.3.) mantenuto a 825 ± 25°C e scaldare per almeno un'ora finché tutto il residuo carbonioso è scomparso dal piatto. Far raffreddare un po' la capsula e metterla nell'essiccatore (4.4.). Quando ha raggiunto la temperatura ambiente nella stanza delle bilance, pesare con l'approssimazione di 0,1 mg.

Ripetere le operazioni di riscaldamento nel forno elettrico (4.3.), per circa 30 minuti raffreddando e pesando, finché la massa non resta costante entro una variazione di 1 mg oppure non comincia ad aumentare. Registrare la massa minore.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *Metodo di calcolo e formula.*

Il tenore in «ceneri (P_2O_5 compreso)» del campione, come percentuale in massa, è dato dalla formula:

$$\frac{m_1 - m_2}{m_0} \times 100$$

dove

m_0 è la massa, in grammi, della porzione di campione;

m_1 è la massa, in grammi, della capsula e del residuo;

m_2 è la massa, in grammi, della capsula preparata.

Calcolare il risultato finale con l'approssimazione di 0,01%.

6.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista, nelle stesse condizioni, non deve superare 0,15 g di ceneri per 100 g di prodotto. Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

Metodo 6 — DETERMINAZIONE DEL PH

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Il presente metodo determina il pH delle seguenti sostanze:

- caseinati.

2. DEFINIZIONE.

Per pH dei caseinati si intende il pH, a 20°C, di una soluzione acquosa di caseinati, determinato col metodo appresso specificato.

3. PRINCIPIO.

La determinazione elettrometrica del pH di una soluzione acquosa di caseinati facendo uso di un pH-metro.

4. REATTIVI.

L'acqua usata nella preparazione dei reattivi o nel procedimento (6) deve essere distillata di recente e protetta dall'assorbimento di diossido di carbonio.

4.1. *Soluzioni tampone*, per la taratura del pH-metro (5.2.).

Due soluzioni tampone standard con valori di pH a 20°C, noti alla seconda cifra decimale e delimitanti il pH del campione in analisi, ad esempio soluzione di tampone ftalato avente un pH di circa 4 e soluzione di tampone borace avente un pH di circa 9.

5. APPARECCHIATURA.

5.1. *Bilancia*, con la precisione di 0,1 g.

5.2. *pH-metro*, con una sensibilità minima di 0,05 unità di pH, con un idoneo elettrodo calibrato ad esempio elettrodo di vetro o elettrodo a calomelano o altro elettrodo di riferimento.

5.3. *Termometro*, con una precisione di 0,5°C.

5.4. *Beuta*, della capacità di 100 ml provvista di tappo di vetro smerigliato.

5.5. *Becher*, avente una capacità di 50 ml.

5.6. *Agitatore*.

5.7 *Becher*, per l'agitatore (5.6.) avente una capacità di almeno 250 ml.

6. PROCEDIMENTO.

6.1. *Preparazione del campione.*

Come descritto nella sezione 1.2. delle disposizioni generali.

6.2. *Determinazione.*

6.2.1. *Taratura del pH-metro.*

Regolare la temperatura delle soluzioni tampone (4.1.) a 20°C e tarare il pH-metro secondo le istruzioni del fabbricante.

NOTE

1. La taratura deve essere eseguita mentre i matracci riposano per 20 minuti (cfr. 6.2.2.).

2. Se è sotto esame una serie di campioni, controllare la calibratura del pH-metro con una o più soluzioni tampone standard almeno ogni 30 minuti.

6.2.2. *Preparazione della soluzione.*

Travasare nel becher (5.7.) 95 ml di acqua, aggiungere 5,0 g del campione (6.1.) ed agitare con l'agitatore (5.8.) per 30 secondi.

Lasciar riposare per 20 minuti a circa 20°C, coprendo con un vetro di orologio.

6.2.3. *Misurazione del pH.*

6.2.3.1. Versare circa 20 ml della soluzione nel becher (5.5.) e determinare immediatamente il pH di questo liquido con il pH-metro (5.2.), dopo aver sciacquato cautamente l'elettrodo di vetro con acqua.

6.2.3.2. Prendere la misura del pH.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

7.1. *Registrazione del pH.*

Come pH della soluzione acquosa di caseinato registrare il valore letto sul pH-metro con almeno due cifre decimali.

7.2. *Ripetibilità.*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in successione rapida sullo stesso campione, dallo stesso analista nelle stesse condizioni, non deve superare 0,05 unità di pH. Tale intervallo di ripetibilità deve essere ottenuto nel 95% dei casi in cui il metodo è applicato correttamente.

ALLEGATO 2

METODI DI CAMPIONATURA RELATIVI AL CONTROLLO CON ANALISI CHIMICHE DI CASEINE E CASEINATI ALIMENTARI.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE.

1.1. *Personale.*

La campionatura dev'essere effettuata da una persona qualificata delegata a questo fine in base alle norme in vigore nello Stato membro. (vedi D.P.R. n. 1980/327 - All. A).

1.2. *Sigillatura ed etichettatura dei campioni*

Ciascun campione ufficiale dev'essere sigillato ed etichettato sul luogo del prelievo e identificato secondo le norme in vigore nello Stato membro. (vedi D.P.R. n. 1980/327 - All. A).

1.3. *Prelevamento di campioni identici.*

Prelevare, per le analisi, un campione globale del peso non inferiore ad 1 kg da suddividere in 4 o 5 campioni equivalenti (aliquote di campione globale).

I campioni devono essere inviati al laboratorio non appena possibile dopo la campionatura.

1.4. *Relazione.*

I campioni devono essere accompagnati da un verbale di prelievo che deve essere redatto secondo le norme vigenti.

2. APPARECCHI PER LA CAMPIONATURA.

Requisiti.

Le attrezzature per il campionamento non devono provocare nel campione alterazioni che possano compromettere il risultato dell'analisi. Le attrezzature devono essere robuste abbastanza da impedire un'utilizzazione che modifichi i risultati.

È raccomandato l'uso dell'acciaio inossidabile. Le superfici di tali attrezzature devono essere levigate, senza crepe e tutti gli angoli devono essere arrotondati. Le attrezzature per il campionamento devono essere tali da tener conto dei requisiti di ciascun prodotto da campionare.

3. CONTENITORI DEL CAMPIONE.

Requisiti.

I contenitori ed i coperchi del campione devono essere di materiale e di costruzione tale da proteggere adeguatamente il campione e da non provocare nel campione stesso alterazioni che possano compromettere i risultati delle successive analisi o esami. Materiali idonei sono il vetro, alcuni metalli ed alcune materie plastiche. Di preferenza i contenitori devono essere opachi. Se gli stessi contenitori sono trasparenti, essi, una volta riempiti, dovranno essere conservati al riparo dalla luce.

Contenitori e coperchi devono essere puliti ed asciutti. La forma e la capacità del contenitore devono essere adeguate ai requisiti che sono stati definiti per il prodotto da analizzare.

Possono essere usati contenitori di plastica monouso, compresi i fogli di alluminio oppure sacchetti di plastica, con adeguati mezzi di chiusura.

I contenitori diversi dai sacchetti di plastica devono essere accuratamente chiusi con un opportuno sistema di chiusura con un tappo a vite metallico o di materia plastica avente, se necessario,. un giunto a tenuta in materiale plastico insolubile, non assorbente e impermeabile ai grassi e tale da non alterare l'odore, l'aroma, le proprietà o la composizione del campione.

Se vengono usati tappi, questi ultimi devono essere fabbricati o coperti con materiale non assorbente e inodore.

4. TECNICA DI CAMPIONATURA.

Il contenitore del campione deve essere chiuso immediatamente dopo la campionatura.

5. CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI.

Le temperature di conservazione raccomandate prima del trasporto dei campioni dei vari tipi di caseina e di caseinati non devono superare i 25°C.

6. TRASPORTO DEI CAMPIONI.

I campioni devono essere trasportati al laboratorio che effettua l'analisi al più presto (preferibilmente entro 24 ore) dopo la campionatura. Durante il trasporto devono essere prese precauzioni per evitare esposizioni ad odori contaminanti, a luce solare diretta ed a temperature superiori ai 25°C.

II *Metodo* - PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI CASEINE E DI CASEINATI

1. OGGETTO: CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo descrive il prelevamento di campioni per le analisi chimiche delle seguenti sostanze:

- caseine acide alimentari
- caseine presamiche alimentari
- caseinati alimentari.

2. ATTREZZATURA.

Vedasi la sezione 2 delle disposizioni generali.

2.1. Dispositivi di prelievo aventi una lunghezza sufficiente da raggiungere il fondo del contenitore del prodotto. Sono adeguati i dispositivi di prelievo conformi alla descrizione fornita nella parte III dell'Allegato II alla presente direttiva.

2.2. *Cucchiaino o spatola.*

A paletta larga.

2.3. *Contenitore del campione.*

Vedasi sezione 3 delle disposizioni generali.

3. PROCEDIMENTO.

3.1. *Generalità.*

Si deve cercare di ridurre al minimo l'assorbimento di umidità atmosferica da parte del prodotto durante o prima della campionaura per l'analisi. Il contenitore del prodotto deve essere accuratamente richiuso dopo la campionatura.

3.2.1. Prelevamento di campioni.

Deve essere prelevato un campione globale di peso non inferiore a 1000 g.

Il dispositivo di prelievo pulito ed asciutto deve essere fatto passare attraverso il prodotto, se necessario inclinando o coricando il contenitore sul lato. La fessura deve essere orientata verso il basso e la penetrazione deve avvenire in maniera costante. Quando il dispositivo di prelievo ha raggiunto il fondo del contenitore, esso deve essere rotato di 180°, ritirato e il contenuto versato nel contenitore del campione. Devono essere effettuati uno o più prelievi in modo da ottenere un campione globale non inferiore a 1000 g. Il campione globale va suddiviso in 4 o 5 campioni, ciascuno di peso non inferiore a 200 g, da racchiudere in idonei contenitori. I contenitori devono essere chiusi immediatamente. Questo prelievo deve essere effettuato su una stessa partita.

3.2.2. Prelievo di campioni di prodotti confezionati in piccoli contenitori destinati alla vendita.

Il campione globale sarà costituito da un numero di confezioni originali tali da poter suddividere le stesse in 4 o 5 campioni di peso non inferiore a 200 g ciascuno.

3.2.3. Conservazione e trasporto del campione.

Vedasi le sezioni 5 e 6 delle disposizioni generali.

III. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DELLE CASEINE E DEI CASEINATI IN LOTTO

1. TIPI DI DISPOSITIVI DI PRELIEVO.

Tipo A: lungo

Tipo B: corto

(Vedasi fig. 1)

2. MATERIALI

Paletta e asticciola, cucchiaino o spatola devono essere di metallo levigato, preferibilmente di acciaio inossidabile.

L'impugnatura del tipo lungo dev'essere preferibilmente di acciaio inossidabile.

Il dispositivo di prelievo del tipo corto deve avere una manopola di tipo staccabile, in legno o in plastica, munita di una presa a baionetta nella paletta.

3. COSTRUZIONE.

3.1. La dimensione, il materiale e la finitura devono essere tali da consentire una facile pulitura del dispositivo di prelievo.

3.2. L'estremità sporgente della paletta del tipo A dev'essere sufficientemente affilato da servire come raschietto.

3.3. La parte della paletta dev'essere sufficientemente acuminata in modo da facilitare la campionatura.

4. DIMENSIONI PRINCIPALI.

I dispositivi di prelievo devono essere conformi alle dimensioni riportate nella tabella seguente (con tolleranze del ± 10%):

	Tipo A lungo (mm)	Tipo B corto (mm)
Lunghezza della lama	800	400
Spessore del metallo della lama	1 a 2	1 a 2
Diametro interno della lama al punto	18	32
Diametro interno della lama alla manopola o all'asticciola	22	28
Larghezza della fessura al punto di introduzione	4	20
Larghezza della fessura alla manopola o all'asticciola	14	14

5. NOTA SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PRELIEVO.

5.1. Con polveri tendenti all'adesione, i dispositivi di prelievo possono essere inseriti verticalmente. I dispositivi di tipo A vengono riempiti completamente mediante rotazione e possono essere ritirati verticalmente. I dispositivi di tipo B vengono già automaticamente riempiti durante l'inserimento, ma devono essere estratti in posizione obliqua in modo da prevenire perdite dall'estremità inferiore.

5.2. Nel caso di una polvere più o meno scorrevole, i contenitori devono essere inclinati e i dispositivi devono essere inseriti quasi orizzontalmente con la fessura verso il basso ed estratti con la fessura verso l'alto.

Figura 1: Dispositivi di prelievo adatti alla campionatura di caseine e di caseinati. Dimensioni in millimetri.

88G0208

DECRETO 27 aprile 1988.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, la esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985, con il quale si è provveduto all'integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, con il quale si è provveduto ad una ulteriore integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di «prodotto da banco» sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento della specialità medicinale come prodotto da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico della suindicata specialità è incompatibile con la qualificazione di «prodotto da banco», giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione della specialità medicinale in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

È esclusa dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale la seguente specialità medicinale:

Boldina Houde - LIRCA SYNTHELABO
OS 50 granuli B 2.795

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1955

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,50% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 4 anni con inizio il 26 aprile 1988 e scadenza il 26 aprile 1992.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolmento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	Marco tedesco	3,71	Franchi belgi
1,31	Franchi francesi	0,140	Franco lussemburghese
0,0878	Lira sterlina		
140	Lire italiane	0,219	Corona danese
0,256	Fiorino olandese	0,00871	Sterlina irlandese
		1,15	Dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessunn caso sono ammessi seqùestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato ò di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabili all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 26 aprile 1992 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,50% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 26 aprile di ciascun anno a partire dal 1989 e sino al 1992. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di marzo precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema moneterio europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna della valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla Borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sara determinato dalla Borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla Borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla Borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la Borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla Borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la Borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valùta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della Borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 500 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 26 al 27 aprile 1988 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,50% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le Borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 30 aprile 1988 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 500 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%, con bonifico di tre giorni di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le Borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la Borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1988
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 290

88A1953

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 aprile 1988.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo UAP» e dei nuovi testi degli articoli 1 e 9 delle condizioni speciali di polizza delle tariffe «Conto pensione UAP» e «Previdenza UAP», presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decerto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 2 dicembre 1987 e 25 gennaio 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo UAP», nonché i nuovi testi degli articoli 1 e 9 delle condizioni speciali di polizza delle tariffe «Conto pensione UAP» e «Previdenza UAP»;

Viste le note in data 7 gennaio 1988 e 3 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Fondo UAP», relativo al portafoglio «Conto Pensione UAP» e «Previdenza UAP», nonché i nuovi testi degli articoli 1 e 9 delle condizioni speciali di polizza delle tariffe «Conto pensione UAP» e «Previdenza UAP», in sostituzione degli analoghi articoli approvati con decreto ministeriale 18 luglio 1986, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione interna speciale di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2042

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla «Allianz-Ras tutela giudiziaria S.p.a. compagnia di assicurazioni», in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1987 e successive integrazioni, con cui la «Allianz-Ras tutela giudiziaria S.p.a. compagnia di assicurazioni», con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo «Perdite pecuniarie di vario genere», limitatamente al rischio ritiro della patente, e nel ramo «Tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 15 marzo 1988, n. 800610, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 aprile 1988;

Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività, la Sofias - Società finanziaria assicurativa S.p.a. e la A.C.I.F. - Allianz compagnia italiana finanziamenti S.p.a., che detengono l'intero pacchetto azionario della «Allianz-Ras tutela giudiziaria S.p.a. compagnia di assicurazioni», si sono impegnate a non provvedere durante il primo triennio di attività dalla data del presente decreto ad alcuna alienazione del medesimo pacchetto azionario;

Decreta:

La «Allianz-Ras tutela giudiziaria S.p.a. compagnia di assicurazioni», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nel ramo «Perdite pecuniarie di vario genere», limitatamente al rischio ritiro della patente, e nel ramo «Tutela giudiziaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2028

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla «Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 7 luglio 1986 della «Dima - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni di cui alla tabella *A* dell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione dei rischi grandine, brina e gelo compresi nel ramo «Altri danni ai beni»;

Viste le successive integrazioni alla citata domanda presentate dalla «Dima - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» ed in particolare la lettera in data 23 marzo 1987, con la quale la società ha comunicato di rinunciare alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione e di aver provveduto, nel corso dell'assemblea straordinaria del 28 novembre 1986, alla necessaria variazione dello Statuto modificando altresì la ragione sociale in «Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.»;

Viste le lettere in data 24 luglio 1987 e 30 novembre 1987 con le quali l'ISVAP ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'8 aprile 1988;

Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività, la Dima S.p.a. e la I.F.R. - Istituti finanziari riuniti S.p.a., che detengono il pacchetto azionario della «Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», si sono impegnate a non provvedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto ad alcuna alienazione del medesimo pacchetto azionario;

Decreta:

La «Dima - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi grandine, brina e gelo; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; credito; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Per l'assicurazone della responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2044

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 1987.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1986, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 15 novembre 1986, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 300;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1708 del 14 aprile 1987;

Decreta:

Articolo unico

È autorizzata l'emissione di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 300.

Detta marca è stampata in rotocalco, su carta bianca non fluorescente, filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: mm 20 × 16; dentellatura: 14; colori: rosa verde; foglio: cento esemplari.

La vignetta, simile a quella degli altri valori già emessi, poggia sul lato lungo del formato e riproduce la testa dell'Italia turrita su un fondino colorato.

Completano la marca le leggende «POSTE ITALIANE» e «RECAPITO AUTORIZZATO» ed il valore «L. 300».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
FRACANZANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1988
Registro n. 10 Poste, foglio n. 272

88A1941

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 1988.

Ulteriore proroga del termine relativo all'erogazione del contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1457/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernenti l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988;

Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non è ancora completato, essendo tuttora assoggettate ad interventi di riattazione o ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;

Vista la nota n. 68/207 P.C. del 29 marzo 1988 con la quale il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopraenunciata richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Il termine dei sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze numeri 206/FPC/ZA, 235/FPC/ZA e 380/FPC/ZA citate in premessa, prorogato da ultimo con l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

Restano ferme le limitazioni temporali previste al secondo comma della sopra citata ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2030

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 5 novembre 1987, n. 1/87/CB.

Rilascio di concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche di debole potenza ai cittadini di Stati membri della CEE.

Alle direzioni compartimentali PT della Repubblica
Ai circoli delle costruzioni TT della Repubblica

Sulla base di valutazioni effettuate d'intesa con la commissione delle Comunità europee si è pervenuti al convincimento che — per effetto degli articoli 7, 48 e 52 del Trattato di Roma e dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68/CEE — l'art. 334, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non ha più efficacia nell'ordinamento interno per la parte in cui:

non ammette il rilascio della concessione all'esercizio di stazioni radioelettriche di debole potenza in favore di cittadini lavoratori di Paesi membri della CEE per lo scambio di comunicazioni intersoggettive di natura personale e, cioè, per gli scopi dei cosiddetti CB;

subordina detto rilascio alla condizione di reciprocità.

In conseguenza, nelle more della emanazione di una norma chiarificatrice del contenuto del citato art. 334, comma 3, si dispone che le eventuali domande di cittadini lavoratori autonomi o subordinati CEE intese al rilascio della suindicata concessione anche per fini dilettantistici siano debitamente istruite ed evase.

Insieme alla consueta documentazione dovrà essere richiesto un attestato dal quale risulti l'esercizio in Italia di una attività lavorativa autonoma ovvero subordinata da parte degli interessati.

p. *Il direttore generale:* MILIGI

88A2031

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Unione cartiere*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma):

periodo: dal 20 marzo 1988 al 18 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 19 giugno 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Unioncavi*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 3 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Tecmeco*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti):

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
causale: fallimento in data 3 dicembre 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Mobilia*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 19 giugno 1988;
causale: fallimento in data 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. C.I.S.A. - Ceramica italiana sanitari affini*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 31 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: fallimento in data 30 novembre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986, dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Grandi formati*, con sede in Borgo Montello (Latina) e stabilimento di Borgo Montello (Latina):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: fallimento in data 15 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 15 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Cartiera Latina*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 giugno 1988;
causale: fallimento in data 27 giugno 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Pantanella sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Santo Dasso*, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede e stabilimento in Pietra Ligure (Savona):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 31 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Istituto biochimico farmaceutico Fassi*, con sede e stabilimento in Vallecrosia (Imperia):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Basital refrattari basici* ex *Dolomite di Sestri*, con sede legale in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 26 luglio 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1986: dal 30 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Velo Angelo*, con sede in Fontanivà e stabilimento in Fontaniva Cittadella (Padova):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Saimp*, con sede e stabilimento in Padova, ora *Saimp sistemi S.p.a.*:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ilmap*, con sede e stabilimento in Monteforte d'Alpone (Verona):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 22 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Confezioni Frarica*, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in Este (Padova):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. C.P.C. Italia - Divisione Fragd prodotti per l'industria*, con sede in Milano e stabilimento in Castelmassa (Rovigo), dal 1° ottobre 1987 *Cerestar Italia S.r.l.*:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Unus*, con sede e stabilimento in Padova, fallita in data 13 giugno 1986:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Unus*, con sede e stabilimento in Padova, fallita in data 13 giugno 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Polimex*, con sede in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno), ora *Polimex S.p.a.*:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riconversione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ivags*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia), fallita in data 17 gennaio 1985:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale: 24 gennaio 1986 dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Impianti sollevamento Puppinato*, con sede e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), fallita in data 16 aprile 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 16 aprile 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 9 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Silma*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: fallimento in data 18 dicembre 1985 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Carrozzeria Bertone*, con sede in Torino e stabilimenti di Grugliasco e Mappano (Torino):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 25 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Alluver*, con sede in Verrès (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Corolla*, con sede in Suno (Novara) e stabilimento di Suno (Novara):

periodo: dall'8 settembre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Officine Morando*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Società cavi Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Origlia*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimenti di Marene (Cuneo) e Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Origlia*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimenti di Marene (Cuneo) e Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Multibox valdostana*, con sede in Sarre (Aosta) e stabilimenti di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano) e Pollein (Aosta):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: fallimento in data 15 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Atel-Mec*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: fallimento in data 11 gennaio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'11 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Icav*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: fallimento in data 28 marzo 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *Soc. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Almar*, con sede in Soriso (Novara) e stabilimenti di Soriso (Novara), esclusi lavoratori in contratto formazione/lavoro:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Cantina S. Maria del Piano di Bovone G. e C.*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimenti di Neive (Cuneo):

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 27 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Morando impianti - Impianti per ind. mater. costruz.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. A.M.S.E.A.*, con sede in Caselette (Torino) e stabilimento di Caselette (Torino):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Fondalpress*, con sede in Castell'Alfero (Asti) e stabilimento di Castell'Alfero (Asti):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, unità di Agrate Brianza (Milano) e deposito di Roma, fallita il 16 novembre 1985:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986 e 4 gennaio 1988: dal 17 dicembre 1984 e 16 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successiva proroga.

2) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo* già *Strumenti di misura CGS*, unità di Monza e divisione DAS Milano:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: RIO - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vertotex* di Vertova (Bergamo), fallita il 20 novembre 1986:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Vertotex* di Vertova (Bergamo), fallita il 20 novembre 1986:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini*, con sede in Milano e stabilimento in Villanuova sul Clisi (Brescia):

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Fracchia Evasio* di Mesero (Milano), fallita il 4 novembre 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. I.C.I. - Industria calzature Italia* di Cassolnovo (Pavia), fallita il 23 dicembre 1986:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Intergrafica*, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), fallita il 5 novembre 1985:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. GEP - Grafiche editoriali padane*, con sede in Milano e stabilimento in Cremona:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. GEP - Grafiche editoriali padane*, con sede in Milano e stabilimento in Cremona:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Milano) e stabilimento in Cuggiono (Milano), fallita il 9 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Edila*, con sede in Bergamo e stabilimento in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), fallita il 9 ottobre 1986:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. O.S.A.* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 19 ottobre 1984:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 19 ottobre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 26 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.a.s. Maglificio Giani di Giani Giancarlo e C.* di Cassano Magnago (Varese), fallita il 12 aprile 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 12 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Officine meccaniche Zetavu* già *Maestrelli S.p.a.*, con sede in Milano e stabilimento in Milano e Assago (Milano), fallita il 23 giugno 1987:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Filatura del Seveso* di Cusano Milanino (Milano), fallita l'11 luglio 1985:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana* ex *Costruzioni meccaniche F.B.M.*, con sede in Milano e stabilimenti in Terno d'Isola (Bergamo) e Milano:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *Ditta Maglificio confezioni Rossoni* di Lurano (Bergamo), fallita il 15 febbraio 1985:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 4 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *Ditta Maglificio confezioni Rossoni* di Luranò (Bergamo), fallita il 15 febbraio 1985:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 15 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 4 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Ci.Ti.Emme*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita l'8 novembre 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 1° febbraio 1986, n. 007307, pag. 1, punto 4.

22) *S.r.l. Ci.Ti.Emme*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita l'8 novembre 1984:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Ci.Ti.Emme*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita l'8 novembre 1984:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.r.l. Ci.Ti.Emme*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita l'8 novembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.r.l. Ci.Ti.Emme*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), fallita l'8 novembre 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 all'8 novembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.p.a. De Cardenas*, con sede in Milano e stabilimento in Arcore (Milano):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Plastiform* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 7 febbraio 1985:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 7 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Plastiform* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 7 febbraio 1985:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 7 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 7 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. L. Marcora e C.* di Milano:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 26 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 27 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Manifattura di Legnano*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimenti in Legnano e Cerro Maggiore (Milano):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 15 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Italo Bonino* di Rozzano (Milano), fallita il 15 aprile 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Alsco Constral*, con sede in Milano e stabilimenti in Cinisello Balsamo (Milano) e Biassono (Milano):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.a.s. F.lli Manzoni di Manzoni G. e C.* di S. Angelo Lodigiano (Milano), fallita il 29 novembre 1985:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 20 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Iecis elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986, dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *S.p.a. Iecis elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

38) *S.p.a. Helios rubinetterie* di Valle Salimbene (Pavia), fallita il 25 ottobre 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

39) *S.a.s. Resel di Strucchi Mario* di Pavia, fallita il 12 ottobre 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

40) *S.n.c. Scialleria Zocchi Guido e Figli* di Gallarate (Varese), fallita il 25 ottobre 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 26 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

41) *S.r.l. Papa Withforce (già F.lli Papa)* di Cormano (Milano):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 5 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Ficep* di Gazzada Schianno (Varese):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Ibici* di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986 e 16 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Temperglas* di Brescia, fallita il 24 marzo 1986:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

45) *S.r.l. T.S.B.B. Industria mobili* di Misinto (Milano), fallita il 22 aprile 1986:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 22 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Reduelli tecna meccanica*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento in Dervio (Como):

periodo: dal 4 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Opes industria piccoli elettrodomestici* di Milano, fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

47) *S.r.l. Nova Urano* di Baranzate di Bollate (Milano), fallita il 10 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

48) *S.p.a. Calzaturificio Bipiemme* di Castiglione delle Stiviere (Mantova):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Lambro electric* di Lodi (Milano), fallita il 3 novembre 1986:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede in Milano, stabilimento ed uffici in Inveruno (Milano), fallita il 22 luglio 1986:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

51) *Grignani Enrica* di Monza (Milano), fallita il 16 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

52) *Grignani Enrica* di Monza (Milano), fallita il 16 dicembre 1986:

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

53) *S.n.c. F.lli Biella* di Lornago (Varese):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Findal* di Ambivere (Bergamo):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Siac* di Pontirolo Nuovo (Bergamo):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Eurocabel*, con sede in Bredola (Vicenza) e stabilimento in Buccinasco (Milano):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

57) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico e C.* di Somma Lombardo (Varese), fallita il 7 ottobre 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Troysi* di Carugate (Milano), fallita il 13 maggio 1983:

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 28 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

59) *S.p.a. Troysi* di Carugate (Milano), fallita il 13 maggio 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 13 maggio 1986 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 28 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera del CIPI del 18 settembre 1987 è prolungata al 24 luglio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1988, in favore di ventotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deisa Ebano, occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per 3 settimane ogni ciclo quadrimestrale, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 dicembre 1986 al 27 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, impegnate nei lavori di costruzione, o nel relativo indotto, della centrale nucleare di Montalto di Castro, operanti nelle aree dei comuni di Montalto di Castro (Viterbo), Tarquinia (Viterbo) e Civitavecchia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT, voce 3.10.01 ora voce 311.1), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore strumenti musicali e loro accessori, codice ISTAT 492, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e classificazione ISTAT voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971), è prolungata al 27 marzo 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

88A1946

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 aprile 1988, il dott. Giuseppe Piccininni è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. Oriente, con sede in Bitonto (Bari), in sostituzione del dott. Anastasio Carucci, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1988, il dott. Giuseppe Piccininni è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari), in sostituzione del dott. Anastasio Carucci, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1988, la dott.ssa Elena Morante, nata ad Apice (Benevento) il 13 agosto 1939, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio italiano lavoratori edili stradali - C.I.L.E.S.», con sede in Napoli, già sciolto ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, con precedente decreto presidenziale in data 26 giugno 1975 in sostituzione del dott. Giovanni Capaldo.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, il dott. Andrea Irmo, nato a Salerno il 1° febbraio 1944, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Elea - Impresa agricola cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalvelino (Salerno), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 19 dicembre 1953, in sostituzione del dott. Oreste Maresca, dimissionario.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, il rag. Costantini Diodora, nato a S. Marco dei Cavoti (Benevento) il 2 aprile 1958, residente in Benevento in via Michele Foschini n. 5, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili Buonalbergo (C.O.E.B.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buonalbergo (Benevento), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale in data 8 marzo 1974, in sostituzione del rag. Ernesto Manco.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, la dott.ssa Gabriella Accardo, nata a Napoli il 15 luglio 1950, ed ivi residente in via V. Cieravolo is. 8, sc. 7, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rara Fides a r.l.», con sede in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 marzo 1969, in sostituzione del dott. Fulvio Scannapieco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, il sig. Montuori Vincenzo, nato a Torre Annunziata il 25 febbraio 1921 ed ivi domiciliato in via Gambardella n. 91, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rosario - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Pozzuoli (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 25 maggio 1974, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

88A2032

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

La sig.ra Sammarone Di Cristofaro Antonietta, impiegata di seconda qualifica, è stata nominata membro della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del sig. Fusà Francesco, dimissionario.

88A1961

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina

Con decreto ministeriale n. 14/1394 del 22 aprile 1988 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina (Piacenza) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.416.029.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 13.829.531.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Gomme Mezzano S.p.a.; Gomme Mezzano Service S.r.l. e Santi Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A2033

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero del tesoro relativo al prospetto recante il corso medio dei titoli del 2° semestre 1987 valevole per il 1° semestre 1988 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. (Prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1988).

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il n. 853, deve intendersi inserita la dicitura «Monte dei Paschi di Siena», che caratterizza i titoli compresi tra il n. 854 ed il n. 874.

88A2064

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamonto ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221